



COMUNE DI FILIGHERA
Provincia di Pavia

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,
TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016,
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FILIGHERA (PV)**

[CODICE CIG: 6937586513 - CODICE CUP: F83G17000000005]

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI).....	3
Articolo 1 (Definizioni).....	3
Articolo 2 (Oggetto della Concessione)	3
Articolo 3 (Durata).....	3
CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI).....	4
Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)	4
Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente)	4
Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)	4
Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione).....	5
Articolo 8 (Penali)	5
Articolo 9 (Subappalto)	6
Articolo 10 (Progettazione e varianti)	6
Articolo 11 (Autorizzazioni amministrative).....	7
Articolo 12 (Collaudo)	7
CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)	7
Articolo 13 (Finanziamento delle opere).....	7
Articolo 14 (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento).....	8
Articolo 15 (Modalità di aggiornamento del canone)	8
Articolo 16 (Ampliamenti ed integrazioni).....	11
CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)	12
Articolo 17 (Modalità di gestione dei servizi)	12
Articolo 18 (Revisione della concessione).....	12
Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)	13
CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)	13
Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario)	13
Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)	13
CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)	14
Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)	14
Articolo 23 (Foro competente)	14
CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)	14
Articolo 24 (Clausola Risolutiva Espressa).....	14
CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)	15
Articolo 25 (Riservatezza della documentazione)	15
Articolo 26 (Forma del contratto – spese e oneri accessori)	15
Articolo 27 (Proprietà degli impianti).....	15
Articolo 28 (Proprietà intellettuale)	15
Articolo 29 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari).....	15
Articolo 30 (Cessione di credito – cessione del contratto)	15
Articolo 31 (Essenzialità delle clausole)	15
Articolo 32 (Discordanze negli atti contrattuali)	16
Articolo 33 (Prestazioni e interventi obbligatori non previsti nella proposta del Promotore)	16
Articolo 34 (Lavorazioni, non previste nel progetto di fattibilità, offerte dal concorrente).....	16
Articolo 35 (Qualità e provenienza dei materiali).....	16
Articolo 36 (Gestione rifiuti)	16
Articolo 37 (Imballaggi)	17
Articolo 38 (Allegati al capitolato)	17

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente capitolato si intendono per:

- “**COMUNE**” o “**CONCEDENTE**”: il Comune di Filighera;
- “**CONCESSIONARIO**”: il soggetto aggiudicatario della concessione;
- “**CODICE**”: il D.lgs. 50/2016;
- “**CRONOPROGRAMMA**”: la tabella dei tempi previsti per la realizzazione di tutte le opere;
- “**CAPITOLATO SPECIALE**”: il presente documento, che consiste nel il regolamento delle attività concesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere;
- “**FINANZIATORI**”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
- “**OPERE**”: i lavori e gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e all'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione;
- “**OFFERTA**”: l'insieme dei documenti presentati ai fini dell'aggiudicazione;
- “**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**” o “**PEF**”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- “**PROGETTO DELL'OFFERTA**”: il progetto definitivo degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione sulla base del progetto di fattibilità formulato dal Promotore”.
- “**RUP**”: responsabile unico del procedimento nominato dal Comune.
- “**MANUTENZIONE ORDINARIA**”: l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.
- “**MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA**”: manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.
- “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA**”: s'intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata preventiva, consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione di apparecchi e rifacimento sistemiche, modifiche strutturali e funzionali, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine s'intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento (sia di parti meccaniche che di parti elettriche) e comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza” ed all'eliminazione delle “situazioni di pericolo”.

Articolo 2 (Oggetto della Concessione)

La concessione, affidata ai sensi dell'art. 183, comma 15-19, del Codice, ha per oggetto:

- a) la gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Filighera, compresa la fornitura dell'energia elettrica.

Si precisa che gli interventi di manutenzione straordinaria sono da ritenersi extra-canone ad eccezione delle seguenti attività che saranno invece incluse nel canone e remunerate da quest'ultimo:

- Interventi di manutenzione straordinaria conservativa consistenti nel rifacimento di esigui tratti di rete e piccole porzioni di impianto non più funzionali che possono interessare fino ad un massimo di tre punti luce consecutivi;
- Interventi di sostituzione di componenti guasti atti a ricondurre il perfetto funzionamento dell'impianto, come previsto dai progetti e dai lavori iniziali, per tratti di impianto anche superiori a tre punti luce consecutivi;
- Interventi di ripristino a seguito di incidenti stradali, atti vandalici e/o calamità naturali, per tratti di impianto anche superiori a tre punti luce consecutivi;

- b) la progettazione esecutiva e la relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento dei suddetti impianti, come specificato nel progetto presentato;

- c) le prestazioni e gli interventi obbligatori previsti all'art. 33 del capitolato speciale.

Le suddette attività verranno svolte verso pagamento del corrispettivo definito dall'art. 14 del presente capitolato.

L'esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste nel presente capitolato speciale nonché in conformità al progetto presentato in sede di offerta.

Articolo 3 (Durata)

La presente concessione avrà durata di anni 15 (quindici), decorrenti dalla data del verbale di consegna del

servizio.

CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI)

Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario s'impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attività descritte nel precedente art. 2, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto.
2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell'esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale e nella propria offerta.
3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente il Codice. Lo stesso, pertanto, dovrà farsi carico della verifica prevista per le tutte le fasi progettuali. La validazione sarà svolta dal RUP, individuato dal Comune, tramite organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative.
4. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico.
5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, sub-affidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal Codice e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell'Esecuzione.
6. Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.
7. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.
8. Nel corso dell'esecuzione delle opere, il Concessionario è altresì obbligato ad inviare al Responsabile della Concessione, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione del Direttore lavori, contenente lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e l'andamento degli stessi, al fine di consentirgli di svolgere l'attività di controllo.
9. Il Concessionario si assume a proprio carico l'onere del ripristino degli impianti a seguito di incidenti stradali, atti a vandalici, eventi meteorologici e/o calamità naturali in toto.

Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente)

1. Il Concedente nomina, a sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, un Responsabile del Procedimento che sarà unico per tutte le fasi. Il Responsabile Unico del Procedimento deve nominare il Direttore dell'Esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
2. Il Concedente è tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all'art. 14 con le modalità ivi disciplinate.
3. Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art. 11.
4. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della Concessione (RUP o Direttore dell'esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli.
Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.
5. Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo art. 12.

Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)

- 1 La consegna degli impianti avviene previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le Parti.
- 2 Il verbale contiene l'elenco dei punti luce e dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.
- 3 Con la sottoscrizione del contratto di concessione, il Concedente conferisce mandato al Concessionario affinché provveda a:
 - a) stipulare, in nome proprio e per conto del Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1705 codice civile, il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con l'impresa distributrice competente ed il contratto di dispacciamento con TERNA – Rete Elettrica Na-

- zionale S.p.A. ed a svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento del mandato medesimo;
- b) sottoscrivere, in nome e per conto del Concedente, il contratto o documento analogo inerente il servizio di connessione.

Il mandato è irrevocabile fino alla scadenza del contratto di Concessione.

- 4 Ottenuta l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dell'Impianto da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.
- 5 L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

- 1 Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo.
- 2 All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un apposito verbale contenente l'elenco dei punti luce e dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti. In tale verbale verrà inoltre dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario; quest'ultimo dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla consegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà, pertanto, alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.
- 3 Il Concedente, al termine della concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in tema di mercato elettrico, deve sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze oggetto della concessione.

Articolo 8 (Penali)

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate, fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Descrizione	Valore Penale
Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi	150 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Capitolato	Importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti
Mancata rispondenza dei contenuti del piano di manutenzione ai requisiti previsti dal presente Capitolato	150 € per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non conformità rispetto ai termini previsti nell'allegato B1 al presente Capitolato
Rispetto tempo di intervento "priorità 1"	25 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nell'Allegato B1 al presente Capitolato
Rispetto tempo di intervento "priorità 2"	50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nell'Allegato B1 al presente Capitolato
Rispetto tempo di intervento "priorità 3"	50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nell'Allegato B1 al presente Capitolato
Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato	1000 € per ogni inadempimento rilevato
Rispetto delle date di consegna al RUP del progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti (rif. art. 10 del presente Capitolato)
Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria	50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento
Ritardo nella realizzazione del Sistema informativo di cui all'Allegato B1 al presente Capitolato	100€ per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'Allegato B1 al presente Capitolato
Ritardo nell'aggiornamento dell'anagrafica tecnica nel data-base informatico del Concessionario	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'Allegato B1 al presente Capitolato

In aggiunta alle precedenti penali per inadempienza degli obblighi contrattuali, si introducono gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di carattere economico irrogabili dal Concedente a fronte del trasferimento del rischio di disponibilità degli impianti sul Concessionario.

Indisponibilità di un punto luce (un punto luce è indisponibile quando, decorso il tempo massimo contrattuale per il ripristino dello stesso, questo permane spento). Si calcola per ogni giorno oltre il tempo massimo contrattuale previsto	100 €/giorno
Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce (interventi in "priorità 1"). La penale si applica qualora il rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell'anno precedente e quello dell'anno in corso sia al di sotto della soglia del 95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto si calcola assumendo che il valore del tasso di guasto dell'anno precedente sia pari al 13%.	500 €/anno

I giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del R.U.P o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. procederà senza indugio all'applicazione della penalità escutendo il pari importo dal deposito cauzionale definitivo e a darne notizia al Concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni, per ricostituire la cauzione nell'importo originario. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, si avvieranno le procedure previste dall'art. 176 del Codice.

Articolo 9 (Subappalto)

Il Concessionario potrà subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto nell'offerta, ai sensi dell'art. 174 del D.lgs n. 50/2016.

Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, anche nel caso di subappalto.

Articolo 10 (Progettazione e varianti)

1. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.
2. Il progettista deve disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e progettare correttamente l'impianto ed i singoli apparecchi al fine di ridurre gli aspetti ambientali. Il progettista dovrà perciò presentare l'elenco del personale, dedicato alla progettazione degli impianti, specificamente formato almeno in merito a:
 - funzionamento e caratteristiche degli apparecchi di illuminazione;
 - installazione;
 - sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d'illuminazione;
 - metodi di misura del flusso luminoso.Il progettista, interno od esterno al concessionario, dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'Illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta da Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L4/2013;
 - aver svolto per almeno 5 anni lavori di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
 - aver firmato come progettista (anche non principale) nei 5 anni precedenti almeno 2 progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a quello dell'impianto da progettare.
3. In fase di approvazione del progetto definitivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto di fattibilità a base di gara. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezzario Ufficiale di riferimento del DEI ultimo edito, al quale sarà applicato lo sconto dichiarato in sede di gara, e, qualora le voci non siano presenti neppure nel

suddetto Prezziario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art. 32 DPR n° 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.

4. Il Concessionario sottopone all'approvazione del RUP il progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto di concessione.
5. L'approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità ai livelli di progettazione precedenti, al contratto e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
6. Sono ammesse varianti ai sensi del Codice. Gli oneri economici ed i tempi di esecuzione di tali varianti saranno definiti in contraddittorio tra le parti su iniziativa del Concessionario che dovrà a tal fine redigere una propria stima dei costi della variante e dei tempi di esecuzione da sottoporre al Concedente. La stima dei costi avverrà applicando, ove possibile, i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale DEI ultimo edito, al quale sarà applicato lo sconto dichiarato in sede di gara, e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art. 32 DPR n° 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.

Gli eventuali maggiori costi rispetto a quanto riportato nel computo metrico estimativo e nel quadro economico allegato al progetto dell'offerta saranno ad esclusivo carico del Concedente.

Articolo 11 (Autorizzazioni amministrative)

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.
2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

Articolo 12 (Collaudo)

1. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere, il Comune designerà un Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d'opera delle opere. Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente al professionista incaricato. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.
2. Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà l'ultimazione di tali parti al RUP. Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del "come costruito".
3. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario. Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:
 - a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
 - b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del DPR n. 207/2010. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art. 22.

CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Articolo 13 (Finanziamento delle opere)

1. Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti necessari alla realizzazione delle stesse, e si farà carico di tutti i costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale.

2. Ai sensi dell'art. 183, commi 15-19, del Codice, il Concessionario elabora il piano economico finanziario, allegato all'offerta di gara, nel quale vengono definiti l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente concessione. Qualora il canone di cui all'art.14 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario, ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell'offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente. A titolo esemplificativo, tra le cause che possono determinare uno squilibrio economico, si citano il prolungamento, oltre i tempi previsti, dei lavori per l'efficienza energetica oppure un andamento dei prezzi di acquisto di energia elettrica, dei materiali e/o della manodopera non coperti dal criterio di aggiornamento prezzi.

Articolo 14 (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento)

- 1) L'importo del canone annuo stimato, oggetto di ribasso in sede di offerta, per la concessione del servizio, è pari ad € 31.894,94 (trentunmilaottocentonovantaquattro/94) oltre IVA di legge, inclusivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 197,40 (centonovantasette/40) annui. L'importo complessivo stimato dei canoni di concessione per la durata di 15 anni è pari ad € 478.424,10 (quattrocentosettantottomilaquattrocentoventiquattro/10) oltre IVA di legge, inclusivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in complessivi € 2.961,00 (duemilanovecentosessantuno/00).

L'importo annuale del canone di concessione sarà comunque pari a quello offerto dall'Aggiudicatario (Coff).

Il suddetto canone è costituito dalla somma di tre addendi separati così definiti:

Eoff = quota, stimata forfettariamente in misura pari al 50% del canone annuo, inerente l'approvvigionamento di energia elettrica;

Goff = quota, stimata forfettariamente in misura pari al 25% del canone annuo, inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco impianti e gestione del servizio;

Aoff = quota, stimata forfettariamente in misura pari al 25% del canone annuo, inerente remunerazione dell'investimento iniziale di efficientamento.

Il canone Coff si riferisce alla gestione di N. 193 centro luminosi esistenti alla data di avvio della presente procedura.

Gli addendi del canone Eoff e Goff dovranno essere aggiornati, a partire dalla data di avvio del servizio, in relazione alle possibili variazioni di cui agli articoli 15 e 16 allo scopo di garantire l'invarianza nel tempo della remuneratività della commessa.

Con riferimento all'aggiornamento prezzi, indicando con Cn il valore del canone annuo, aggiornato come descritto dall'articolo 15 per il trimestre n-esimo, la fatturazione avverrà mensilmente, mediante emissione posticipata, di una fattura di importo pari a:

importo fattura mensile = $Cn/12 = (En+Gn+Aoff)/12$

salvo conguaglio dovuto alle variazioni di cui agli articoli 15 e 16. La formula precedente si applica per mesi successivi aggiornando con periodicità trimestrale i valori En e Gn.

- 2) Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente liquidate dal Comune entro 30 giorni dalla data di emissione.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico e dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori, tra i quali a titolo esemplificativo, Codice Univoco Destinatario (Comune di Filighera) UFKZ8F, CIG, CUP, Codice di servizio.

La fattura elettronica subirà inoltre un controllo inerente i contenuti, come da legislazione vigente. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopraccitata.

- 3) Prima del pagamento di ogni fattura il Direttore dell'Esecuzione acquisirà dagli enti competenti il DURC; in caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, ne dà comunicazione al Concessionario e procede alla sospensione di ogni pagamento, senza che la Ditta possa vantare qualsiasi indennità.
- 4) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il Concessionario fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento dei relativi obblighi, il Direttore dell'Esecuzione darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'Aggiudicatario non potrà avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardo del pagamento.
- 5) Il pagamento al Concessionario dell'ultimo canone mensile posticipato non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Per tale sospensione o proroga del pagamento, il Concessionario non può opporre eccezioni all'ente concedente, né ha titolo al risarcimento di danni.

Articolo 15 (Modalità di aggiornamento del canone)

- 1) La revisione del canone di cui all'art.14 è effettuata, a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, limitatamente alle componenti variabili E e G e solo allo scopo di mantenere nel tempo la

redditività della commessa.

La revisione del canone viene calcolata trimestralmente nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre applicando i criteri di seguito indicati.

Revisione della componente per l'approvvigionamento di energia elettrica E

Definiamo i seguenti parametri:

- toff data (mese_anno) di pertinenza dell'offerta;
- t0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui viene il primo aggiornamento del canone;
- tn trimestre di revisione del prezzo l'aggiornamento del canone avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno successivo al primo, pertanto con n=1 s'intende il primo trimestre successivo alla data t0 di stipula, con n=2 si intende il secondo trimestre, etc.(esempio. Se la stipula del contratto avviene a febbraio dell'anno x, tn con n=1 e' il trimestre apr-mag-giu dell'anno x ed il relativo aggiornamento si calcola ad aprile);
- Eoff quota parte del canone (espresso in euro/anno) offerto riferito all' energia elettrica;
- E0 quota parte del canone (espresso in euro/anno) riferito all' energia elettrica aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di aggiornamento;
- En quota parte del canone (espresso in euro/anno) relativo all' energia elettrica, aggiornato al trimestre tn;
- Poff prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell'energia elettrica al netto dell'iva espressa in euro/MWh.
- Po si calcola come segue:
$$Poff = PUNoff -12 + ONERloff -12 + DISPACCIAMENTO off -12 + TRASPORTO off -12 + ACCISA off -12$$
essendo:
- PUNoff -12 media ponderata dei 12 mesi precedenti toff del PUN pubblicato dal Gestore del Mercato elettrico sul sito seguente:
(<http://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx>) aumentano le perdite di rete standard valide per la stessa tensione attualmente fissate in misura del 10,4% secondo quanto previsto dalla delibera AEEG n° 11/2006 e s.m.i.
- ONERloff -12: media ponderata dei dodici mesi precedenti Toff degli oneri di sistema del "mercato libero" espressi in euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall' AEEG (www.autorita.energia.it) dei corrispettivi
- DISPACCIAMENTOoff: media ponderata dei dodici mesi precedenti Toff dei corrispettivi relativi al dispacciamento del "mercato libero", espressi in euro/MWh, aumentati delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione. Attualmente gli elementi del dispacciamento sono i seguenti.
 - MSD – Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse del mercato per il servizio di dispacciamento, così come definito nell' Allegato A, all' art. 44 comma 44.3 della deliberazione AEEG n°11/06 e s.m.i.
 - UESSL – Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, così come definito nell' allegato A ,all' art.45 della deliberazione AEEG n°11/06 e s.m.i., pubblicata da Terna SpA ([www. Terna.it](http://www.Terna.it));
 - DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, così come definito nell'allegato A, all' art.46 della deliberazione AEEG n°11/06 e s.m.i.;
 - Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra le perdite effettive e perdite standard nelle reti, così come definito nell'allegato A, all' art.47 della deliberazione AEEG n°11/06 e s.m.i.;
 - CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, così come definito nell'allegato A, all' art.48 della deliberazione AEEG n°11/06 e s.m.i.,
 - INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di "interrompibilità del carico", così come definito nell'allegato A, all' art.73 della deliberazione AEEG n°11/06 e s.m.i.,
 - Costi per modulazione della produzione di energia eolica così come definito nell' allegato A, all' art.44bis della deliberazione AEEG n°11/06 e s.m.i.,
 - Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria così come definito dalla deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 s.m.i.;
- TRASPORTO off-12: media ponderata dei dodici mesi precedenti Toff degli oneri di trasmissione, distribuzione e misura, espressi in euro/MWh ; tali valori sono stabiliti , di volta in volta

dall'AEEG;

- ACCISA off -12: media ponderata dei dodici mesi precedenti Toff; del valore dell'accisa espressa in euro/MWh stabilita per l'energia elettrica ad uso illuminazione pubblica.
- P0 prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti alla data t0 dell'energia al netto dell'iva espressa in euro/MWh.
- P0 si calcola come precedentemente descritto per Poff con riferimento per il trimestre di revisione t0 invece che a toff
- Pn prezzo dell'energia al netto dell'iva, assunto per il trimestre di revisione tn dato da:
 $P_n = PUN_n + ONERIn + DISPACCIAMENTO_n + TRASPERTO_n + ACCISA_n$ essendo PUNn la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti il trimestre tn aumentata delle perdite standard i rete Pr

$$PUN_n = (1 + P_r) \times \sum_{j=1}^3 (L_1^{n-j} \times F_1^{n-j} + L_2^{n-j} \times F_2^{n-j} + L_3^{n-j} \times F_3^{n-j}) \times M^{n-j}$$

La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre tn con il seguente significato dei simboli;

con j= 1: L1n-1 e' la percentuale di prelievo dell' energia per la fascia oraria F1 del mese n-1 del trimestre (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-1 è marzo);

F1n-1 è il valore del prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1al mese n-1 del trimestre tn, analogamente L2-1, F2n-1 e L3n-1 e F3n-1 sono rispettivamente le percentuali di prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese n-1 del trimestre il "peso" percentuale dei prelievi di energia elettrica per usi IP del mese n-1 rispetto al totale del trimestre tn;

j=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del trimestre tn (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 è febbraio).

J=3: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del trimestre tn; (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 è gennaio).

Ad esempio, con riferimento al 2016, per le tre fasce geografiche centro, est ed ovest, la matrice di valori L1, L2, L3 ed i pesi mensili M sono di seguito riportati:

Mese	Percentuali di prelievo per I.P. Fascia geografica OVEST			Peso (base anno)	Peso (base trimestre) M
	L1	L2	L3		
Gennaio 2016	6,49%	28,31%	65,20%	10,73%	37,36%
Febbraio 2016	4,62%	30,40%	64,98%	9,26%	32,22%
Marzo 2016	1,18%	28,48%	70,34%	8,74%	30,42%
Aprile 2016	0,00%	20,38%	79,62%	7,29%	37,63%
Maggio 2016	0,00%	17,26%	82,74%	6,43%	33,23%
Giugno 2016	0,00%	14,00%	86,00%	5,64%	29,14%
Luglio 2016	0,00%	14,35%	85,65%	6,12%	28,81%
Agosto 2016	0,00%	18,40%	81,60%	7,09%	33,37%
Settembre 2016	0,00%	25,20%	74,80%	8,04%	37,82%
Ottobre 2016	0,75%	30,97%	68,28%	9,51%	31,02%
Novembre 2016	8,75%	27,88%	63,37%	10,16%	33,14%
Dicembre 2016	8,41%	28,99%	62,59%	10,99%	35,85%

- ONERIn è la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi precedenti la data tn espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;
 Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti stabilite dall'AEEG saranno recepite con la tempistica prevista dalla AEEG
- DISPACCIAMENTO_n è la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;
 Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite dall'AEEG saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa AEEG;
- TRASPORTO_n è la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;
 Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche stabilite dall'AEEG saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa AEEG;

- ACCISAn è la media pesata dei valori del Trasporto (come definiti in precedenza) per i 3 mesi precedenti la data t_n ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori M_{n-j} ;
Qualora intervenga una modifica da parte dell'AEEG tale per cui il valore di uno o più degli addendi che compongono P_n non sia espresso in Euro/MWh, si provvederà a ricondurre il valore in Euro/MWh attraverso la durata annua di funzionamento degli impianti IP stabilita dalla delibera AEEG 29/08 s.m.i.
Analogamente, qualora l'AEEG introduca ulteriori componenti accessorie del prezzo dell'energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sarà conseguentemente adeguata.

Posto quanto sopra:

La componente E_0 del canone (espressa in euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e l'inizio del primo trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:

$$E_0 = E_{OFF} \times \frac{P_0}{P_{OFF}}$$

la componente E_n del canone, valida per i trimestri successivi, calcolata alla t_n , è data da:

$$E_n = E_0 \times \frac{P_n}{P_0}$$

Revisione della componente di gestione del servizio G

Definiamo i seguenti parametri:

- t_{off} data (mese_anno) di pertinenza dell'offerta;
- t_0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui viene il primo aggiornamento del canone;
- t_n trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-feb-mar, apr-mag-giu, lug-ago-sett, ott-nov-dic e l'aggiornamento del canone avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno di gestione ;
- G_{off} componente del canone (espresso in euro/anno) riferito agli oneri manutentivi alla data t_{OFF} ;
- G_0 componente del canone (espresso in euro/anno) riferito agli oneri manutentivi aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre revisione del prezzo;
- G_n quota parte del canone (espresso in euro/anno) di gestione integrata relativo agli oneri manutentivi riferito al trimestre t_n ;
- I_{off} : valore dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese anno) di presentazione dell'offerta;
- I_0 : valore dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese anno) di stipula del contratto
- I_n ; Valore medio dell' Indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei tre mesi precedenti il trimestre t_0 ;

Posto quanto sopra:

- la componente G_0 del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e il primo trimestre successivo , è calcolata come segue , in funzione del canone offerto in gara:

$$G_0 = G_{OFF} \times \frac{I_0}{I_{OFF}}$$

- la componente G_n del canone (espressa in Euro/anno), calcolata al trimestre t_n , è data da:

$$G_n = G_0 \times \frac{I_n}{I_0}$$

Il canone C_0 (espresso in Euro/Anno) valido per il periodo intercorrente tra l'avvio del servizio e il primo trometre successivo sarà:

$$C_0 = E_0 + G_0 + AOFF$$

Il canone T_n (espressa in Euro/anno) e calcolato al trimestre t_n :

$$C_n = E_n + G_n + AOFF$$

Articolo 16 (Ampliamenti ed integrazioni).

1) In caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi impianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sarà definito come di seguito specificato, con riferimento ai seguenti parametri:

- dx : data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;
- num_giorni : numero di giorni calendariali residui che intercorrono da d_n alla fine del trimestre in corso (esempio: se $d_n = 05/02/2015 \rightarrow num_giorni = 54$);
- W_{new} : Potenza nominale complessiva dell'impianto da prendere in gestione (somma potenze

- Nnew: nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);
- Nnew: Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione;
- Wn: Potenza nominale complessiva dell'impianto calcolata alla data dn, al netto di Wnew;
- Nn: Numero totale di lampade alla data dn, al netto di Nnew;
- CTn: Canone mensile di gestione valido nel trimestre in cui avviene la presa in carico dei nuovi impianti (essendo stato aggiornato all'inizio del trimestre non comprende i nuovi impianti acquisiti);
- CTnew: Canone di gestione aggiuntivo per i nuovi impianti acquisiti; si applica in aggiunta al canone mensile CTn solo per il periodo intercorrente tra la data dn e la fine del trimestre in corso; dal trimestre successivo si applicherà un unico canone di gestione comprensivo anche dei nuovi impianti acquisiti.

Definiamo le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione (espressa in Euro/anno ed arrotondate al 5° cifra decimale):

$$E_{new} = E_n \times \frac{W_{new}}{W_n}$$

$$G_{new} = G_n \times \frac{N_{new}}{N_n}$$

Pertanto l'importo del corrispettivo aggiunto al canone di gestione (relativo al periodo transitorio fino al termine del trimestre in corso) è:

$$C_{new} = \frac{\text{num_giorni}}{365} \times (E_{new} + G_{new})$$

Quest'ultimo corrispettivo si applica una tantum al termine del trimestre in cui viene l'acquisizione di nuovi punti luce.

A partire dal successivo, il canone Cn sarà aggiornato, includendo anche i nuovi punti luce gestiti, applicando le formule descritte all' art.15 sostituendo i valori di E0 e G0 i seguenti valori E'0e G'0

$$E'0 = E0 \times \left(1 + \frac{W_{new}}{W_n}\right)$$

$$G'0 = G0 \times \left(1 + \frac{N_{new}}{N_n}\right)$$

CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)

Articolo 17 (Modalità di gestione dei servizi)

1. Al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, il pagamento e la gestione delle utenze elettriche, così come meglio specificato nell'Allegato B1 del presente Capitolato speciale.
2. Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.
3. L'avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna del servizio.
4. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.

Articolo 18 (Revisione della concessione)

- 1 La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'articolo 15, tale da alterare l'equilibrio economico finanziario della concessione.
In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del progetto dell'offerta effettuata dal Concessionario.
- 2 Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al Concessionario delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Concedente.
- 3 L'istanza di revisione dovrà essere comunicata all'altra parte secondo quanto previsto dall'art. 22.
- 4 Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte, le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all'eventuale successiva modifica contrattuale.

- 5 Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte con riferimento al "cosa" ma non al "quanto" della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui agli artt. 22 e 23 escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalità di attuazione della revisione.
- 6 Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell'altra parte con riferimento all'esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procederà come segue:
 - a) ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione non si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui agli artt. 22 e 23, la parte istante avrà diritto di recedere dalla/revocare la concessione;
 - b) ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui all'art. 22, le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Concedente in esito al procedimento amministrativo.

Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)

- 1) Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto di fattibilità, potranno essere richiesti dal Comune nei limiti di legge.
- 2) A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curerà la predisposizione dell'eventuale progetto definitivo e/o esecutivo e l'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati in ordine decrescente di priorità:
 - a) elenco prezzi unitari presentato in sede di gara. A partire dal secondo anno di gestione, tali prezzi saranno aggiornati seguendo il codice ISTAT della categoria corrispondente per "costruzione di fabbricati";
 - b) Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) – Prezzario di Impianti Elettrici;
 - c) Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL);
 - d) Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione.
- 3) I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta. Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente.
- 4) L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente in merito all'approvazione dei Servizi aggiuntivi.

Al ricevimento dell'atto di approvazione, che pertanto costituisce l'ordine formale del Concedente per l'erogazione dei servizi, il Concessionario darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l'esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Comune.

Per ciascuna partita di attività commissionata, il Concessionario fatturerà al Comune l'importo concordato a stati d'avanzamento lavori, per ogni partita di lavori commissionati.

CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario)

- 1 Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.
- 2 La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.
- 3 Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)

- 1) L'offerta deve essere corredata, così come disposto dall'art. 93 del Codice, da una garanzia dell'importo di € 9.568,48 (euro NOVEMILACINQUECENTOESSANTOTTO/48), pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo della concessione. L'importo della cauzione può essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) L'offerta deve essere, altresì, corredata dalla cauzione di cui all'art. 183, comma 13 primo periodo, del Codice, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento previsto a base di gara, ossia pari ad € 2.787,33 (euro DUEMILASETTECENTOOTTANTASETTE/33), come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

- 3) Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:
- a) cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
 - b) polizza assicurativa ex art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata: per i danni da esecuzione, di importo pari ai lavori da eseguire; per la responsabilità civile verso terzi, pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;
 - c) polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell'art. 24 del Codice;
 - d) cauzione ex art. 183, comma 13, del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio;
 - e) polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante la fase di gestione, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000 (per danni a persone, cose e sinistro).

CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)

- 1 Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.
- 2 La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.
- 3 Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.
- 4 La parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

Articolo 23 (Foro competente)

In caso di controversie è competente esclusivo il Tribunale di Pavia.

CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)

Articolo 24 (Clausola Risolutiva Espressa)

- 1 Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, l'altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente art. 22, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.
- 2 Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso – fatti salvi maggiori danni - sarà in ogni caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:
 - a) del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.
- 3 Fermo restando quanto descritto all'art. 8 del presente capitolato, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto della concessione.
- 4 Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto per colpe del Concessionario, lo stesso avrà diritto al rimborso, da parte del Concedente, delle quote di mancato ammortamento degli interventi eseguiti sino al periodo mancante alla scadenza naturale del contratto, attualizzate in base al tasso legale, con decurtazione del 20% a titolo di penale e di risarcimento del danno, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali e/o normativi. Nel caso in cui il suddetto rimborso dovesse superare l'ammontare del canone annuo di cui alla presente concessione, lo stesso sarà rateizzato con rate non superiori al canone stesso.

CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 25 (Riservatezza della documentazione)

- 1) Tutti i documenti predisposti da Concessionario sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ad a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 26 (Forma del contratto – spese e oneri accessori)

- 1) Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi, saranno a carico del Concessionario. Sono a carico del concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico del Concessionario.

Articolo 27 (Proprietà degli impianti)

- 1) Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente, che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente concessione fino alla scadenza della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell'art. 24.

Articolo 28 (Proprietà intellettuale)

- 1 Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
- 2 Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, potrà essere consentito gratuitamente al Concedente, con separato accordo, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettati in capo al Concessionario.

Articolo 29 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative alla presente concessione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il contratto di concessione si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
- 2) Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 3) Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
- 4) Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Filighera e della Prefettura territorialmente competente.
- 5) Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune di Filighera, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 30 (Cessione di credito – cessione del contratto)

- 1) È vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dall'art. 1260 del codice civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.

Articolo 31 (Essenzialità delle clausole)

- 1) I Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti di gara, hanno carattere di

essenzialità.

In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

Articolo 32 (Discordanze negli atti contrattuali)

- 1) Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:
 - contratto di concessione;
 - capitolato speciale e altri documenti di gara;
 - servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso della concessione.

Articolo 33 (Prestazioni e interventi obbligatori non previsti nella proposta del Promotore)

- 1 Oltre agli interventi decritti nel progetto di fattibilità, il Concessionario dovrà obbligatoriamente eseguire, intendendosi tali interventi compresi nel canone di concessione:
 - la progettazione e la relativa realizzazione di n. 3 impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali, nei punti indicati all'interno dell'Allegato B2;
 - la progettazione e la realizzazione del rifacimento dell'illuminazione pubblica nel tratto finale di via Marconi, attualmente garantita da 2 punti luce a staffa installati sulla facciata di un edificio di prossima demolizione.
- 2 Le caratteristiche del servizio previste nell'Allegato B1 riprendono quanto indicato dal Promotore nel proprio documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio", con modifiche agli articoli 8, 9 e 11, relativamente alla frequenza del monitoraggio dello stato di conservazione dei sostegni, alla frequenza del ciclo di verniciatura dei sostegni e alle verifiche illuminotecniche da considerarsi comprese nel canone.

Articolo 34 (Lavorazioni, non previste nel progetto di fattibilità, offerte dal concorrente)

- 1) In sede di offerta l'operatore economico può proporre ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal progetto di fattibilità a base di gara e a quelli previsti dal precedente art. 33.
Tali interventi devono ritenersi compresi nel canone di concessione.
- 2) A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni esempi di interventi che potrebbero rientrare nella presente categoria:
 - spostamento dei punti luce attualmente situati al centro di via I maggio ai lati della carreggiata;
 - ulteriori sostituzioni di sostegni rispetto a quelli previsti nel Progetto di Fattibilità;
 - ulteriori interramenti di linee aeree rispetto a quelli previsti nel Progetto di Fattibilità;
 - ulteriori estensioni degli impianti.

Articolo 35 (Qualità e provenienza dei materiali)

- 1) Tutti i materiali e manufatti da impiegarsi nei lavori e negli interventi devono rispondere ai requisiti di accettazione fissati da disposizioni di legge, da norme e da prescrizioni vigenti per il settore.
In particolare gli apparecchi di illuminazione pubblica dovranno essere con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del decreto 23/12/2013 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 18 del 23/01/2014 S.O. n. 8).
- 2) Gli apparecchi di illuminazione impiegati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche descritte nei "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013" ed alla normativa tecnica di settore.

Articolo 36 (Gestione rifiuti)

- 1) Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto della concessione, il Concessionario deve provvedere, a propria esclusiva cura e spese alla relativa gestione nonché al relativo conferimento, per lo smaltimento, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese del Concessionario secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) In caso di smaltimento di rifiuti speciali, il Concessionario deve consegnare al Concedente la copia del relativo formulario.
- 3) Il Concessionario deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali de-

rivanti dalla manutenzione degli impianti, dalle opere di adeguamento normativo, tecnologico e di risparmio energetico e dovrà assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilità SISTRI istituito con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualità di incaricato del servizio manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici.

- 4) I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente smaltiti presso Pubblica Discarica, a cura e spese del Concessionario.
- 5) Il Concessionario deve provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, tale gestione è a totale carico ed oneri del Concessionario e sotto la sua esclusiva responsabilità.

Articolo 37 (Imballaggi)

- 1) Gli imballaggi utilizzati dovranno necessariamente avere un basso impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del decreto 23/12/2013 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 18 del 23/01/2014 S.O. n. 8).

Articolo 38 (Allegati al capitolato)

- 1) Al presente capitolato sono allegati i seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - ALLEGATO B1: SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
 - ALLEGATO B2: ELENCO DELLE VIE PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI